

Commissione Provinciale Bergamo sentenza n. 538/2018

MASSIMA

Non può essere ritenuto legittimo l'accertamento mediante il quale i ricavi si presumono dal fatto che ai cofani di maggior pregio si applica un ricarico minore rispetto a quelli di minor pregio. Infatti, l'impresa di pompe funebri, nella determinazione dei ricarichi, non si basa solo sul pregio del cofano, ma su molti altri elementi come il trasporto e la preparazione della salma.

Inoltre, relativamente ai cofani, non è possibile supporne la cessione in evasione d'imposta, posto che si tratta di cessioni sempre registrate presso i verbali comunali, che monitorano la chiusura di ogni feretro.